



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d'impresa.

AL ...omissis...

...omissis...

Roma, 23 marzo 2021, prot 84932

e, per conoscenza:

ALLADGPIIPMI

ALL'UNIONCAMERE

unioncamere@cert.legalmail.it

Oggetto: Start-up innovativa a vocazione sociale-SIAVS (di cui all'art. 25, c. 4, DL 179/12) e impresa sociale (di cui al DLGS 112/2017) - Richiesta parere.

Con mail del 25/01/2021 (seguita da altre comunicazioni stesso mezzo) la S.V. si è rivolta a questa Direzione generale, cui è rimessa la vigilanza sulla tenuta del registro delle imprese, per chiedere chiarimenti circa la possibilità, per una SIAVS, di ottenere l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali.

Al riguardo, valutata la novità della problematica sottoposta, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno acquisire, sul punto (nota prot. 51317 del 25/02/21, **all. 1**), l'avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del Terzo Settore.

La citata Amministrazione, con nota prot. 3756 del 17/03/2021 (**all. 2**) ha chiarito di concordare con la scrivente circa l'impossibilità, per un soggetto giuridico, in base all'attuale quadro normativo, di essere titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche.

L'eventuale acquisizione (in presenza dei presupposti di legge) della qualifica di impresa sociale dovrà pertanto avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di SIAVS.

Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE

(Dr. Marco Maceroni)

SPA/Appunto2043

Titolario: 15.01.01

Divisione VII DGVECSC
Viale Boston, 25 – 00144 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5304. - dgv.div07@pec.mise.gov.it
Il Dirigente: marco.maceroni@mise.gov.it
Il Funzionario estensore: gianmarco.spano@mise.gov.it
www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d'impresa.

AL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione generale del Terzo Settore
e della responsabilità sociale delle imprese
Divisione II
dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it

e, per conoscenza:

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
MESSINA
AGATA.DENARO@me.camcom.it

Oggetto: **Qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS) di cui all'art. 25, comma 4, del DL 179/2012 e di impresa sociale di cui al DLGS 112/2017 - Richiesta chiarimenti.**

Con messaggio di posta elettronica del 25 gennaio 2021, indirizzato anche alla Camera di commercio che legge per per conoscenza, un utente si è rivolto a questa Direzione generale esponendo quanto segue:

<<DESIDERO PORRE UN QUESITO INERENTE LA CONCRETA DIFFERENZIAZIONE DELLO STATUS SPECIALE RICONOSCIUTO ALLE SIAVS CHE ALLA LUCE CHE L'ART. 25, COMMA 4, DELLA LEGGE 221/2012 LE SIAVS POSSIEDONO GLI STESSI REQUISITI POSTI IN CAPO ALLE ALTRE STARTUP INNOVATIVE, MA OPERANO IN ALCUNI SETTORI SPECIFICI CHE L'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 155/2006 SULL'IMPRESA SOCIALE, CONSIDERA DI PARTICOLARE VALORE SOCIALE.

Titolario: 15.01.01

Divisione VII DGVECSCC
Viale Boston, 25 – 00144 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5304. - dgv.div07@pec.mise.gov.it
Il Dirigente: marco.maceroni@mise.gov.it
Il Funzionario estensore: gianmarco.spano@mise.gov.it
www.mise.gov.it



*ALLA LUCE DEL MECCANISMO DI RICONOSCIMENTO ASSORBENDO QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE 3677/C EMESSA DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL 20 GENNAIO 2015, LA QUALE MIRA A TRACCIARE UNA NUOVA PROCEDURA STRUTTURATA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SIAVS LA QUALE PUR RICHIAMANDOSI ALLA LISTA DI SETTORI TRACCIATA DALLA NORMATIVA SULL'IMPRESA SOCIALE, LA NOZIONE GIURIDICA DI SIAVS NON RICHIEDA ALL'AZIENDA **LA CONTEMPORANEA ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE SOCIALI IN RAGIONE AL FATTO** CHE LA LISTE DEI CODICI ATECO NON A CASO NON VENGONO CITATI ALLA NOTA N.3 LA QUALE IN TAL SENSO TACE ,GENERANDO ATTIVITA ,DI FATTO, IBRIDE . (VACATIO LEGIS)*

STANTE QUANTO SOPRA TRASCRITTO PARE NON SEMBRANO SUSSISTERE OSTACOLI ALLA POSSIBILITÀ CHE UNA START-UP A VOCAZIONE SOCIALE ADOTTI, ANCHE DI FATTO, I REQUISITI PRESCRITTI PER L'IMPRESA SOCIALE ACQUISENDONE LA RELATIVA QUALIFICA.

ATTRAVERSO QUALE ITER RICEVE LE STESSA CONDIZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE, RISERVATE ALLE IMPRESE SOCIALI?

E LA DOVE DOVESSE RICHIEDERE L'ISCRIZIONE COME IMPRESA SOCIALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI COMPETENZA QUALE ITER DOVREBBE ATTUARE>>.

Dall'esame del messaggio in questione non risulta del tutto chiaro se l'interessato stia chiedendo se sia possibile, per una SIAVS, acquisire anche la qualifica di impresa sociale.

Ove questo fosse il caso, riterrebbe la scrivente di fornire parere negativo sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Le start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS) sono oggetto della generale disciplina in materia di start-up innovative recata dagli artt. 25-32 del DL 179/2012, ed alle stesse è dedicata la specifica disposizione contenuta nel comma 4 del citato art. 25, secondo cui: <<*Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155*>>.

Tale scarna disciplina è stata oggetto di chiarimenti da parte di questa Amministrazione, tra l'altro, con circolare n. 3677/C del 20/01/2015 (**all. 1**), accompagnata dalla coeva emanazione di una apposita guida (**all. 2**; in tale documento è rinvenibile la "nota n. 3" cui fa riferimento l'interessato nel suo messaggio).

Confrontando il citato art. 25, comma 4, con la disciplina recata, in tema di impresa sociale, dal DLGS 112/2017, appare evidente, ad avviso della scrivente, che le SIAVS, pur operando in settori analoghi a quelli propri delle imprese sociali (e ferma restando la necessità, si ritiene, di chiarire se il rinvio all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, possa



intendersi oggi automaticamente come rinvio al corrispondente articolo e comma del DLGS 112/2017) risultano assoggettate ad una disciplina autonoma e non sovrapponibile a quella propria di queste ultime.

Sembra sufficiente, a tale proposito, senza procedere ad un confronto di dettaglio delle relative discipline, richiamare i seguenti elementi di differenziazione:

- 1) le imprese sociali operano nei settori di competenza <<in via stabile e principale>> (art. 1, c. 1, DLGS 112/17); le SIAVS operano, nei settori di competenza, <<in via esclusiva>> (art. 25, c. 4, DL 179/12);
- 2) le imprese sociali sono tenute al deposito del bilancio sociale (art. 9, c. 2, DLGS 112/17); obbligo che non sussiste per le SIAVS;
- 3) le imprese sociali sono tenute comunque a nominare un organo di controllo (art. 10, c. 1, DLGS 112/17); analogo obbligo sussiste per le start-up innovative (e, quindi, per le SIAVS) solo nel caso in cui ciò sia previsto per lo specifico tipo societario adottato (v., a titolo di esempio, per la forma più frequente di start-up, e cioè la SRL, l'art. 2477 cod. civ.);
- 4) le imprese sociali sono assoggettate, in caso di insolvenza, alla liquidazione coatta amministrativa (art. 14, c. 1, DLGS 112/17); le SIAVS (e le start-up in generale) sono di contro assoggettate, in tali casi, alla disciplina in tema di crisi da sovraindebitamento di cui al capo II della legge 3/2012 (art. 31, c. 1, DL 179/12).

Sembra doversene dedurre che una impresa non possa essere contemporaneamente assoggettata ad entrambe le suddette discipline.

Ove, pertanto, una impresa in possesso della qualifica di SIAVS intenda acquisire (ovviamente, possedendone i requisiti) la qualifica di impresa sociale, essa dovrà necessariamente, al momento di tale acquisizione, ad avviso di questa Amministrazione, rinunciare alla qualifica precedentemente posseduta, attraverso un'istanza di cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative.

In merito alla prospettata soluzione interpretativa, considerata la particolarità del caso, si chiede cortesemente di acquisire, per gli aspetti di competenza, l'avviso di codesta Direzione generale.

Firmato elettronicamente
IL DIRIGENTE
(Marco Maceroni)

Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la vigilanza sugli enti
cooperativi, sulle società e sul sistema camerale
Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e
pubblicità legale d'impresa
Pec: dgv.div07@pec.mise.gov.it

E, p.c.
Camera di commercio, industria, Artigianato e
agricoltura di Messina
mail: AGATA.DENARO@me.camcom.it

Oggetto: Protocollo nr: 51317 - del 25/02/2021 - AOO_PIT - AOO_Politiche industriali e Tutela Qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS) di cui all'art. 25, comma 4, del DL 179/2012 e di impresa sociale di cui al DLGS 112/2017 - Richiesta chiarimenti. Riscontro.

Si fa riferimento alla nota in oggetto, con cui codesto Ufficio richiede alla scrivente parere in merito alla possibile cumulabilità, in capo al medesimo soggetto, della qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale ai sensi dell'art. 25, comma 4, del d.l. n. 179/2012 e della qualifica di impresa sociale definita dal d. lgs. n. 112/2017, emanato nel più vasto sistema di riforma del Terzo settore delineato dalla legge delega n. 106/2016.

La soluzione interpretativa prospettata da codesta Amministrazione, che opta per l'impossibilità di un cumulo delle due qualificazioni, per le motivazioni ampiamente esposte nella nota richiamata, risulta ad avviso della scrivente del tutto condivisibile.

In primo luogo, si evidenzia infatti come i due istituti siano ad avviso della scrivente ben distinti e incompatibili per la differente *ratio legis* che le sostiene.

Quella definita dall'art. 25, comma 4, del d.l. n. 179/2012 è un particolare tipo di start-up innovativa, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per questa particolare categoria di enti, che in più opera in predeterminati ambiti, individuati attraverso il richiamo alle attività di interesse generale di cui al d. lgs. n. 155/2006, già recante la disciplina dell'impresa sociale e oggi abrogato per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 112/2017. Il già menzionato richiamo è volto appunto a definire, ferma restando la disciplina di base in materia, esclusivamente gli specifici ambiti in cui la start up è tenuta ad operare per essere qualificata "a vocazione sociale".

Tale caratteristica, che ne evidenzia la connessione con il mondo dell'imprenditoria sociale, "*rappresenta un requisito intrinseco alla nozione giuridica di SIAVS*" (cfr. la guida trasmessa sub allegato 2, pag. 7). Ciò nonostante, le SIAVS non sono annoverabili tra i soggetti del Terzo settore in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi: cioè che distingue in maniera inequivocabile le due qualifiche, infatti, è la loro diversa connotazione rispetto al carattere della lucratività. Il richiamo alla disciplina dell'impresa sociale serve solo a limitarne l'ambito di operatività, qualificandole per la particolare attività esercitata, senza che ciò comporti quale conseguenza immediata l'applicazione della normativa posta dalla disciplina di settore.

Per le SIAVS (ma più in generale, per le start-up innovative) il divieto di distribuzione degli utili è posto dal d.l. 179/2012 quale limite meramente temporaneo e non quale caratteristica permanente dell'ente: esso è essenzialmente finalizzato ad una più agevole e rapida crescita dimensionale dell'impresa, in modo che i proventi dell'attività, conseguiti anche grazie alle agevolazioni riconosciute alle start-up innovative, siano

destinati a consolidare gli investimenti effettuati nella fase iniziale di attività e non “dispersi” a vantaggio immediato e diretto dei soci.

Il divieto di ripartizione (anche indiretta) degli utili, di cui all’art. 3 del d. lgs. n. 112/2017, con le limitate attenuazioni definite dalla stessa norma, è al contrario una condizione "permanente" che l'impresa sociale è tenuta a rispettare, in modo da assicurare la destinazione del proprio patrimonio all'effettivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale; tale destinazione comporta l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio in caso di perdita della qualifica – ovvero di fuoriuscita anche volontaria dal perimetro del Terzo settore - ad altri enti accomunati dalle medesime caratteristiche.

Alla differente “ratio” dei due istituti fa riscontro la constatata differenziazione tra le due discipline e la condivisibile considerazione di codesto Ufficio secondo cui un’impresa non può essere contestualmente assoggettata ad entrambe, considerato anche il fatto che il legislatore non fornisce alcun criterio gerarchico in base al quale ordinare le diverse fonti normative.

Ne sono casi evidenti le previsioni secondo cui le due tipologie di imprese operano negli ambiti di rispettiva competenza in via prevalente (impresa sociale) e in via esclusiva (SIAVS); sono assoggettate a diverso regime in caso di insolvenza (l.c.a. per l’impresa sociale, composizione della crisi di sovraindebitamento per la SIAVS); sono tenute a redigere e depositare una il bilancio sociale (impresa sociale) l’altra un documento di descrizione dell’impatto sociale (SIAVS), devono osservare diverse disposizioni in materia di organo di controllo (sempre obbligatorio per l’impresa sociale, non per la SIAVS, per la quale si rinvia alle disposizioni civilistiche afferenti alla forma in cui l’impresa è costituita).

Per le motivazioni sopra esposte, si ribadisce dunque la condivisione della posizione espressa da codesta Amministrazione circa l’impossibilità di una cumulabilità delle due qualifiche con contestuale assoggettamento del medesimo ente alla normativa sull’impresa sociale e a quella sulle SIAVS. Si ritiene fatta salva, alla scadenza del termine previsto per il possesso della qualifica ex art. 25 comma 4 d.l. n. 179/2012 ovvero prima, in caso di rinuncia volontaria alla medesima con susseguente cancellazione dalla sezione start-up del Registro imprese, la possibilità che l’ente, previo adeguamento del proprio statuto alle disposizioni recate dal d.lgs. 112/2017, possa richiedere l’iscrizione presso la sezione speciale del Registro imprese dedicata alle imprese sociali, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 16.03.2018 Mise/MLPS, acquisendo in tal modo la qualifica di impresa sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”